



Circolare Deducibilità Spese Auto

11 Settembre 2012

La nuova deducibilità delle auto dal 2013

- *Nuovi limiti alla deducibilità fiscale delle auto*

Con la riforma del lavoro (Legge 92/2012) è stato modificato l'art. 164, comma 1, del Tuir prevedendo che dal 2013 i costi relativi all'acquisto/utilizzo dei veicoli a motore sono deducibili nella misura del 27,5% (anziché 40%) per la generalità delle imprese e lavoratori autonomi (entro il limite di € 18.075,99) e nella misura del 70% (anziché 90%) per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (senza alcun limite di spesa).

Resta invariata la detraibilità dell'IVA al 40%.

- *Agenti e Rappresentanti di commercio*

Resta invariata la percentuale di deducibilità per gli **agenti** ed i **rappresentanti di commercio**, fissata nella misura dell'80%.

Invariata, anche, la detraibilità dell'IVA al 100%.

- *Auto a deducibilità integrale*

Nessun cambiamento si è invece registrato per le auto a deducibilità integrale, relativo a quei mezzi destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

- *Tipologie di spese*

Tra le spese sostenute, e deducibili, ai fini dell'utilizzo dei veicoli rientrano quelle relative a: carburanti e lubrificanti, tassa di proprietà, assicurazione Rc auto, pedaggi autostradali, custodia, manutenzioni e riparazioni non incrementative, Iva indetraibile corrisposta in sede di acquisto delle autovetture.

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.